

DOTTRINA

PEDRO LOMBARDÍA E LA NUOVA CODIFICAZIONE CANONICA (*)

Chi deve improvvisare un intervento in ossequio al principio giuridico della supplenza, si trova quasi sempre nell'imbarazzo del *cosa* dire o del *come* dirlo. Ciò è ancora più vero se ad ascoltare le improvvisate parole si trova un uditorio altamente qualificato come questo. Tale dovrebbe essere ora la mia situazione davanti all'improvvisata ma ben motivata assenza del Cardinal Presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico. Tuttavia, devo sinceramente confessare che questa volta, in questa circostanza del tutto particolare, mi capita di non sentirmi imbarazzato. Infatti, parlare del professor Lombardía, di Pedro, come lo chiamavamo amichevolmente quasi tutti noi, e farlo in questo ambiente così profondamente grato di colleghi e amici, riuniti ed accomunati dallo stesso dolore ed affettuoso ricordo, rappresenta per me come per tutti voi un motivo di intima soddisfazione umana e spirituale.

Anzi, dopo vent'anni di abituale rapporto personale di lavoro con Pedro Lombardía, prima nella Commissione Codificatrice e poi nella Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice, mi sono posto piuttosto un altro problema: come limitare a pochi minuti la esposizione sia pure schematica della vasta e pluriforme collaborazione, sempre ricca di contenuti, diligente, cordiale, che il professor Lombardía ha dato alla Santa Sede lungo tutto l'*iter* di elaborazione e di applicazione della nuova Legge universale della Chiesa. Permettetemi

(*) Relazione svolta in occasione della *Commemorazione* di PEDRO LOMBARDÍA, organizzata dalla *Consociatio internationalis* per la promozione dello studio del diritto canonico (Roma, 12 giugno 1986). Sono omesse le parole di circostanza.

di cominciare ricordando un aneddoto significativo, in rapporto anche al tema concreto di questa Tavola Rotonda, « I laici nella vita della Chiesa ».

Quando nel marzo 1967 Pedro fu nominato Consultore della Pontificia Commissione Codificatrice, su proposta della Conferenza Episcopale Spagnola, egli aveva nel suo già notevole *curriculum* di pubblicazioni, diversi studi sul laicato, tra cui uno del 1966 dal titolo « Los laicos en el derecho de la Iglesia ». Fu questa la ragione che indusse l'allora Presidente della Commissione, il Cardinal Pietro Ciriaci, di venerata memoria, ad annoverare il professor Lombardía nel gruppo di studio *De laicis*. Egli prese parte ai lavori fin dalla seconda sessione tenutasi dal 16 al 21 ottobre 1967. Leggendo gli atti della prima sessione, Pedro notò che da parte di alcuni Consultori c'era tendenza a dare una definizione del laico piuttosto negativa, nella vecchia linea dei laici che: *non sunt nec clerici nec religiosi*. Vide anche che c'era inoltre una propensione a ridurre la partecipazione dei laici nella vita e missione della Chiesa alla loro attività nelle strutture organizzative diocesane e parrocchiali nonché ai cosiddetti « ministeri laicali non ordinati »: liturgici, catechetici, amministrativi, eccetera. Perciò egli disse, sorridendo, agli altri Consultori del gruppo di studio, in apertura di seduta:

« Cari colleghi, io sono un *christifidelis* laico, ma non mi riconosco, non mi posso riconoscere in questo « identikit ». Ammetto che perderei la condizione di laico se divento chierico o religioso, ma non posso ammettere di avere questa condizione *modo pleno, pleno iure*, soltanto quando mi trovo in chiesa o inteso a lavorare nelle strutture proprie dell'organizzazione ecclesiastica ». Si capisce bene, perciò, che si legga nel verbale di quella sessione di studio, alle pagine 6 e 7: « Ill. mus Lombardía affirmat laicos re vera habere formam specifica participandi sacerdotium commune Christi. Propterea necessario invicem complentur — nedum oppositio vigeat — saecularitas et exercitium sacerdotii communi. Laicus enim munus Christi sacerdotale participat non solum cum actuosas partes agit in vita liturgica Ecclesiae, verum etiam cum Deo offert pondus et meritum sui laboris professionalis et relationum socialium et familiarium. Participat etiam in Christi munere prophetico non solum cum docet in schola cate-

chetica, sed etiam — immo magis specificè — cum modo personali, privato et amicali de Christi deque Eius nuntio loquitur cum comite laboris, cum amico vel cum suis filiis. His dictis ceteris Consultores assentiunt ».

Con queste parole, Pedro non faceva altro che glossare quanto aveva scritto nel voto inviato prima della riunione, in cui traspariva già una chiara linea di pensiero alla quale egli rimase sempre fedele. Vi leggo infatti un brano di questo voto: « Modificatio proponitur ad canonem 1^o: Cum laicos a clericis et religiosis distinguere oporteat, in prima redactione notio negativa offertur. Ad hoc praecise dividendum, nova proponitur redactio in duas paragraphos divisa: dum prima intendit quadam explicatione terminologica materiam definire, altera proponit laici positivam notionem iuxta ea quae essentialia aestimantur in Const. *Lumen Gentium*: videlicet 'Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere' (n. 31) ».

L'interesse del professor Lombardía per la vocazione e la missione specifica dei laici si inquadra nella più ampia tematica delle basi stesse, dottrinali e tecniche del Diritto Canonico. Basta pensare al libro scritto in collaborazione con il professor Javier Hervada, « El derecho del Pueblo de Dios », o alle sue « Lecciones de Derecho Canonico », nonché al tema più concreto della persona nell'ordinamento canonico; argomento quest'ultimo che — mi sembra di poter dire — fu sempre oggetto delle sue riflessioni: dal 1960, in cui Pedro pubblicò il suo primo contributo in questa materia, « Derecho divino y persona física en el ordenamiento canónico », fino al suo discorso di apertura del 4^o Congresso internazionale di Diritto Canonico tenutosi a Friburgo nel 1980, dal titolo « Los derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia y en la sociedad ».

È per questo che nel seno della Commissione Codificatrice egli fu chiamato a lavorare non solo nel gruppo di studio *De laicis*, ma anche nel gruppo *De personis physicis et iuridicis*, (*Quaestiones speciales libri II*), nel gruppo *De normis generalibus*, nel gruppo *De ordinatione systematica novi codicis* e nel gruppo speciale, poi commissione mista, *De Lege Ecclesiae fundamentalis*. Sarà la storia, quando

verranno pubblicati tutti gli atti della Commissione Codificatrice, ad evidenziare l'enorme contributo di scienza e di lavoro dato dal professor Lombardía nei lunghi anni di preparazione del nuovo Codice di Diritto Canonico.

Io vorrei fare adesso un altro breve accenno precisamente al lavoro di Pedro nella preparazione di uno schema che non è stato pubblicato e forse non lo sarà mai: quello della *Lex Ecclesiae fundamentalis*. Questo progetto legislativo, lo si sa, è rimasto nel cassetto, ma gli studi positivi e costruttivi fatti in merito, in modo parallelo all'elaborazione del nuovo Codice, hanno giovato molto, non soltanto alla scienza canonica in genere, ma anche all'arricchimento tecnico del nuovo Codice, e particolarmente dei libri I e II: distinzione di atti e di funzioni nell'esercizio della *potestas regiminis*, normativa sugli atti amministrativi, gerarchia delle norme, statuto giuridico fondamentale di tutti i *christifideles*, e così via. A questi approfondimenti ed a questi arricchimenti della scienza canonica, contribuì molto il professor Lombardía, sia come Consultore nella Commissione, sia tramite la sua produzione scientifica: dallo studio « Una Ley Fundamental para la Iglesia » pubblicato su « Ius Canonicum » nel 1968, fino alla brillante partecipazione alla Tavola Rotonda tenutasi a Macerata nel 1971 per approfondire precisamente la nozione stessa e i contenuti della Legge Fondamentale della Chiesa.

Ma dobbiamo tornare al tema specifico di questo incontro, quello del laicato. Si può ben dire che, insieme all'apporto di altri ottimi Consultori e Collaboratori, il contributo del professor Lombardía ai lavori della nostra Commissione in materia è stato di particolare spicco. Lo si può facilmente rilevare se si compara la legislazione canonica sui diritti e i doveri dei *christifideles* e dei laici in particolare, con i seguenti punti in cui Lombardía, in base ai testi del Concilio Vaticano II ed alle sue esperienze e ricerche personali, sintetizzò il suo pensiero già nel lontano 1966, nello studio « Los laicos en el Derecho de la Iglesia », a cui ho accennato prima:

« 1. Lo statuto giuridico del laico è la concretizzazione canonica della missione ecclesiale che ha come scopo la ricerca del Regno di Dio nel trattare e nell'ordinare le realtà temporali.

2. Costituisce una modalità giuridica della condizione generica di fedele.

3. Si acquisisce con il Battesimo; si perde con la professione religiosa o con l'assunzione dello stato clericale.

4. Il suo contenuto è costituito dai diritti, doveri, legittimazioni e capacità, tutelati dalle norme canoniche divine e umane, che si spiegano in funzione della specifica missione ecclesiale del laico.

5. L'inserimento del laico nelle realtà temporali si effettua attraverso vincoli derivati dalla destinazione alla edificazione della Città eterna. Sorge dalle relazioni sociali, familiari e professionali. Poiché la presenza del laico nel mondo possiede un'autonomia in relazione al potere della Chiesa, il laico è titolare, nell'ordinamento canonico, di un diritto di immunità di fronte ad eventuali ingerenze ecclesiastiche nei confronti dei suoi compiti temporali.

6. L'azione temporale del laico deve ispirarsi alla ricerca del Regno di Dio; pertanto, costituisce un diritto fondamentale del suo statuto giuridico-canonico ricevere un'attenzione pastorale adeguata alle peculiari esigenze dei suoi compiti e della sua spiritualità. A questo diritto corrisponde il dovere di ricevere i mezzi di formazione che gli offre l'attività pastorale della Chiesa.

7. Il laico forma parte della comunità liturgico-sacramentale in funzione del sacerdozio comune. È titolare, quindi, dei diritti e dei doveri derivati dal suo modo peculiare di partecipare alla vita liturgica della Chiesa.

8. Questa partecipazione liturgico-sacramentale lo inserisce nelle relazioni gerarchiche della Chiesa. Essendo integrato nella *Ecclesia oboediens*, il laico viene vincolato dall'autorità decisionale della *Ecclesia regens* e assistito dal diritto a efficaci garanzie di fronte a eventuali deviazioni di potere da parte di coloro che amministrano la potestà.

9. Il laico ha il diritto a contribuire al governo della Chiesa nella formazione della *consuetudo canonica*, mediante prestazioni personali ed economiche per le necessità del culto, della organizza-

zione degli apostolati ecclesiastici e partecipando, con le opportune garanzie giuridiche, alla formazione di una opinione pubblica nella Chiesa.

10. Al laico spetta un diritto di associazione nell'ordinamento canonico, in virtù del quale può fondare e governare enti collettivi la cui meta sia la collaborazione per il conseguimento dei fini propri della sua missione ecclesiale ».

Prima di cedere la parola ai carissimi professori Giorgio Feliciani e Gaetano Lo Castro, che approfondiranno ulteriormente il tema del colloquio, vorrei evocare un altro ricordo personale di Pedro Lombardía, a testimonianza del suo amore alla Chiesa e al Diritto Canonico.

Egli, lo sappiamo tutti, era un fedele laico della *Prelatura Opus Dei*, e visse per alcuni anni accanto a Mons. Escrivà de Balaguer. Un giorno, quando era in preparazione il 3° Congresso Internazionale di Diritto Canonico, che si doveva tenere all'Università di Navarra sul tema della natura della norma canonica, Pedro confidò ad un gruppo di amici della « Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo » che aveva molto ammirato, e spesso mediato, queste parole del Fondatore dell'*Opus Dei*: « La Legge, nella vita della Chiesa, è qualcosa di molto santo. Non è una forma vuota, né un'arma per tenere in pugno le coscienze, ma un ordine ragionevole e soprannaturale secondo giustizia. Non è, dunque, un semplice strumento di comando, ma una luce al servizio della Chiesa intera, per illuminare a tutti il sentiero dell'adempimento del grande Comandamento dell'Amore. Povera Chiesa, se restasse in balia di uomini che volessero imporre ciascuno la propria legge, facendosi essi stessi legge. Non potrebbe essere una *acies ordinata*, ma sarebbe luogo di confusioni ».

Forse frutto di quelle meditazioni personali di Pedro sul valore sociale e soprannaturale della Norma canonica in momenti in cui essa era ancora come umiliata e perfino disprezzata in alcuni settori della Chiesa, fu la stupenda relazione che egli tenne nella seduta conclusiva di quel Congresso.

Se mi permettete, vorrei finire leggendo in onore di Lombardía, perché sono parole nobilissime che gli fanno veramente onore, due

frasi di quella relazione. L'una mette in rapporto il Diritto Canonico perfino con l'atto spirituale di contemplazione del Creato. L'altra, lo ricollega all'ordine morale e al momento in cui, dopo la morte, l'anima del cristiano compare davanti a Dio Remuneratore:

« Qualsiasi riflessione circa la norma canonica deve partire dal dato di fatto che, oltre alle norme umane e al disopra delle medesime, esistono delle norme divine, chiamate così perché si riconosce come loro autore Dio Creatore (Diritto Naturale) o Dio Elevante e Rivelante (Diritto divino positivo). E siccome il sistema di norme canoniche si applica ad una comunità di credenti, il dato di una fede in Dio e nella Sua infinita superiorità rispetto a qualsiasi autorità umana, condiziona, come punto ineludibile di partenza, qualsiasi considerazione al riguardo. L'atto creatore è già norma in quanto richiede che l'uomo si attenga all'*ordo creationis* nel suo agire, vale a dire, esercitare il proprio dominio su tutto il creato secondo il disegno del Creatore. L'atto creatore è normativo; la contemplazione del creato è, viste così le cose, la più singolare esegesi di fonti del diritto oggettivo che si possa immaginare ».

Ed ecco la seconda frase di Pedro Lombardía circa l'obbligatorietà della norma canonica.

« Non c'è dubbio che, se non si distingue tra morale e diritto, non si può fare con serietà una scienza giuridica; ma si deve anche tenere presente che, se non si coglie la capacità di impegnare allo stesso tempo la coscienza e la condotta esterna quale caratteristica della norma, non è possibile capire il nucleo stesso dell'ordinamento giuridico della Chiesa. Se fissiamo la nostra attenzione sul complesso della ricca tradizione dottrinale canonica circa la *Lex*, allo scopo di metterne in risalto l'aspetto particolarmente significativo per il nostro proposito, non esiterei ad indicare l'idea secondo la quale la legge vincola il suddito che è tenuto a rispettarla. Bisogna obbedire alla norma canonica e questo dovere di sottomissione impegna tutta la vita del cristiano, la sua coscienza e la sua condotta esterna. In questa prospettiva, la norma appare come un cartello che indica il cammino della salvezza e come una misura degli atti dell'uomo, sia interni sia esterni, che anticipa in qualche modo l'esame di cui essi saranno oggetto nel Giudizio definitivo ».

Cari amici, con Pedro Lombardía abbiamo perso molto di più di un fecondo pubblicista — oltre un centinaio di opere —, di un brillante canonista o di un maestro universitario; abbiamo perso un cristiano esemplare ed un indimenticabile amico, ricchissimo di valori umani e spirituali. Chiediamo al Signore che lo accolga nel Suo seno, e dia a noi la grazia di accettare la morte di Pedro con la stessa eleganza, pace e semplicità cristiana con le quali egli ha saputo vivere e morire, sempre filialmente abbandonato nella volontà di Dio.

JULIÁN HERRANZ

*Segretario della Pontificia Commissio
Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando*